

Allegato A)

INTESA TRA LA REGIONE UMBRIA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE E LE OO.SS. DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI).

La Direzione Regionale salute e Welfare e le OO.SS. concordano sui contenuti della presente intesa concernente:

- 1. contenimento liste di attesa;**
- 2. organizzazione del lavoro Art. 29;**
- 3. formazione continua art.40;**
- 4. progetti specifici (art. 41 comma 2)**
- 5. nomenclatore tariffario prestazioni protesiche ed attività ortesica. Prestazione di particolare interesse (PPI);(art. 41 comma4)**
- 6. art. 42 Libera professione intra-moenia**
- 7. zone disagiate a popolazione sparsa (art.43, comma 12);**
- 8. indennità di disponibilità (art.45);**
- 9. ruolo del Veterinario, (art. 25).**

Al fine di assicurare un'offerta appropriata e corrispondente alla domanda avanzata dagli utenti tale da:

- **garantire agli assistiti uguali opportunità di accesso ai servizi sanitari specialistici ambulatoriali;**
- **permettere l'esecuzione delle prestazioni nei tempi necessari alla tempestiva diagnosi e alla efficace terapia.**

Contenimento delle liste di attesa:

Al fine del contenimento del fenomeno delle liste di attesa, createsi anche a seguito del periodo, tutt'ora in atto, dell'emergenza da Covid-19 si è condiviso, con la OO.SS. SUMAI, di adottare tutti gli strumenti che può fornire, l'A.C.N. dei medici specialisti ambulatoriali, al fine del recupero delle attività sospese e/o ridotte.

Preso atto del contesto generale di erogazione e delle criticità complessive rilevate, in ciascuna Azienda USL viene assicurata, anche attraverso il Comitato aziendale, l'informazione tempestiva della situazione inerente le liste di attesa a livello aziendale, anche tramite la messa a disposizione della reportistica attinente al monitoraggio di tali liste di attesa.

Dove emergono criticità si dovranno condividere, le azioni per contenere e/o eliminare tali criticità, anche tramite la fattiva collaborazione tra i Dipartimenti e i responsabili di branca.

Organizzazione del lavoro e numero prestazioni Art. 29, comma 3

Il numero delle prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione, fermo restando che il loro numero è demandato alla valutazione dello specialista ambulatoriale e del professionista, esso non può di norma essere superiore a quattro.

Art. 29, comma 5 (Assegnazione monte ore aggiuntive):

Le Aziende possono prevedere un pacchetto aggiuntivo di ore di cui disporre in caso di superamento dei tempi di attesa per periodi di norma non superiore ai 12 mesi. Le ore devono essere offerte, in via prioritaria, per un periodo a termine, ai medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato e determinato. Fra i titolari di incarico hanno priorità gli specialisti che operano nell'ambito territoriale individuato come critico nel progetto di contenimento delle liste di attesa.

Le ore aggiuntive possono essere assegnate ai medici specialisti ambulatoriali ancorché titolari di rapporto convenzionale con 38 ore settimanali.

L'Azienda USL verificata la branca per la quale è necessario assegnare un monte ore settimanale aggiuntivo, propone ai medici specialisti ambulatoriali l'estensione dell'attività con sedute aggiuntive. Il compenso onnicomprensivo delle ore aggiuntive è pari ad €60/ora.

Art. 29, comma 7, 8 Responsabile di branca.

Il responsabile di branca è individuato ai sensi dell'art.29, comma 8 come di seguito riportato.

Ogni Azienda USL, tramite il Comitato zonale individua i responsabili di branca specialistica fra gli specialisti ambulatoriali titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno 5 anni con orario \geq alle 25/h settimanali.

La scelta dei responsabili viene effettuata entro la rosa di sanitari convenzionati e disponibili, con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Comitato Zonale.

L'incarico di responsabile di branca ha durata di 2 anni ed è rinnovabile, salvo revoca o rinuncia dello specialista. La revoca da parte dell'Azienda, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale, è determinata da gravi inadempienze o mancata condivisione dei programmi o progetti aziendali.

Purché siano presenti, di norma, almeno 5 professionisti per branca o area sanitaria, in ogni Azienda USL si procede ad individuare un responsabile di branca con funzioni di referente del servizio specialistico di branca o di area, per assicurare le specifiche attività nell'ambito dei programmi aziendali, raccordandosi con il referente di AFT al momento della costituzione di queste.

Il responsabile di branca attua, relativamente al servizio specialistico di branca o area gli indirizzi programmatori e organizzativi stabiliti dalla Direzione aziendale, anche attraverso indicazioni che possono pervenire dai Direttori delle strutture di riferimento indicati dall'Azienda e formula alla Direzione aziendale proposte per la migliore organizzazione della branca o area, l'innovazione tecnologica e il miglioramento dell'accesso dei cittadini utenti ai servizi.

Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del responsabile di branca è previsto un compenso onnicomprensivo pari ad € 500,00 mensili

Art.22, comma 5 assegnazione dei turni disponibili con richiesta di possesso di particolari capacità professionali:

Viene confermato, in materia di assegnazione dei turni disponibili quanto previsto dall'AIR di cui alla DGR n.633 del 19/06/2013, salvo la composizione della commissione tecnica aziendale che dovrà, quindi, essere ricostituita, ai sensi dell'art.20, comma 5.

Formazione continua

(art. 40, comma 1)

La formazione professionale continua è obbligatoria per lo specialista ambulatoriale, il veterinario e il professionista e riguarda la crescita culturale e professionale degli stessi, le attività inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli assistenziali di assistenza, le competenze ulteriori o integrative relative ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori regionali secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome.

I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale; orientativamente, i temi della formazione obbligatoria sono individuati in modo da rispondere ad obiettivi regionali, aziendali e di integrazione tra ospedale e territorio (art.40, comma 5).

Lo specialista ambulatoriale, il veterinario, il professionista ha la facoltà di partecipare, con le modalità di cui all'art.33, commi 2 e 3, nel limite di tempo necessario utile ad acquisire i crediti formativi stabiliti dall'apposita Commissione nell'anno di riferimento, fino ad un massimo del 30% del credito obbligatorio, a corsi non compresi nella programmazione regionale, purché accreditati e inerenti la specialità svolta in Azienda. Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, limitatamente all'evento formativo.

Eventuali programmi straordinari di formazione devono essere specificatamente autorizzati e gestiti dall'Azienda USL e concordati con il professionista interessato.

Art.41

Progetti Specifici

Gli specialisti ambulatoriali contribuiscono a garantire anche le strategie legate al governo clinico e al raggiungimento degli obiettivi ad esse correlate. Nell'ambito degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale (art. 4 ACN vigente) con particolare riferimento al Piano della cronicità, al Piano della Prevenzione vaccinale, all' Accesso improprio al Pronto Soccorso, al Governo delle liste di attesa e Appropriately nonché al Piano della Prevenzione e Controllo della resistenza antimicrobica, gli accordi attuativi aziendali individuano le prestazioni e le attività individuali per raggiungere specifici obiettivi.

Al raggiungimento degli specifici obiettivi è riconosciuto allo specialista ambulatoriale, un compenso pari al 1,5% della quota oraria lett. A punto 1 artt. 43 e 44 al netto delle ore di produttività aggiuntiva.

Annualmente, le Aziende, entro il mese di dicembre individuano gli obiettivi di riferimento partecipati al Comitato Aziendale

Nomenclatore tariffario prestazioni protesiche ed attività ortesica. Prestazioni di particolare interesse (PPI).

Al medico specialisti ambulatoriale spetta il compenso previsto dal nomenclatore tariffario per le prestazioni di cui all'Allegato 3 dell'ACN vigente, previa autorizzazione del Direttore del Distretto o suo delegato.

Per l'esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure odontoiatriche) ed attività ortesica di cui all'allegato C) dell'ACN 23/03/2005 e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti spetta un emolumento aggiuntivo orario di €3,14 di cui al comma 11 dell'art.43 dell'ACN vigente. Tale emolumento aggiuntivo orario non comprende le prestazioni aggiuntive di cui all'Art.41, comma 3 e le ulteriori attività e specifiche prestazioni di cui all'Art.43, comma 13 dell'ACN vigente.

Allo specialista ambulatoriale ed ai veterinari spettano i compensi previsti per le prestazioni di particolare interesse (PPI) di cui all'Allegato 3, comma 6 previste dalla programmazione regionale e/o aziendale (art.41, comma 4). Per tali prestazioni le Aziende USL dispongono di una quota oraria pari ad €00,5 ad ora (comma 8 art.43) da destinare agli specialisti ambulatoriali ed ai veterinari a tempo indeterminato. Le risorse in questione sono integrate, a livello aziendale, con le quote eventualmente non assegnate ai sensi del successivo art. 45.

Agli psicologi spettano i compensi previsti per le prestazioni di particolare interesse (PPI) di cui all'art.41, comma 4. Per tali prestazioni le Aziende USL dispongono di una quota oraria pari ad €0,03 ad ora (comma 7 art.44) da destinare agli psicologi a tempo indeterminato. Le risorse in questione sono integrate, a livello aziendale, con le quote eventualmente non assegnate ai sensi del successivo art. 45.

Ai sensi del comma 6 dell'Allegato 3 le PPI finalizzate anche all'integrazione con le attività delle forme organizzative della medicina generale e della pediatria di libera scelta o al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.4 dell'ACN vigente, sono individuate come previsto dall'art. 41, comma 4 dell'ACN e remunerate, nel limite delle risorse a disposizione delle Regioni ai sensi dell'art. 43, lettera B, comma 8 e 44, lettera B, comma 7, previa autorizzazione dell'Azienda USL, nella misura del 40% di quanto previsto nel nomenclatore tariffario regionale vigente e definite a livello di accordo aziendale.

I fondi PPI, distintamente per i medici specialisti, veterinari e per gli psicologi, vanno costituiti annualmente presso ogni Azienda USL sulla base delle ore di attività a tempo indeterminati svolte e retribuite relative all'anno solare precedente. Le risorse di cui ai fondi vanno a coprire i costi delle prestazioni di cui all'Allegato 3, comma 6.

L'eventuale residuo del fondo andrà ad alimentare il fondo dell'anno successivo per garantire, in particolare, il rispetto dei tempi di attesa.

Le prestazioni di particolare interesse (P.P.I.) di cui all'allegato 3 dell'ACN (art.41, comma 4), eseguite dagli specialisti ambulatoriali e dagli altri professionisti, vengono definite dalla Regione entro 120 giorni dall'adozione del presente Accordo.

Art.42 Libera professione Intra-Moenia:

Allo specialista ambulatoriale e alle altre professionalità sanitarie è consentito svolgere l'esercizio della libera professione intra-moenia per prestazioni concordate sia nell'area medica che chirurgica nei termini stabiliti dall'art.42

Art.43, lett. B, comma 12 Zone disagiate:

Le zone disagiate vengono individuate dalle Aziende USL previo parere del Comitato Zonale ex art.18 dell'ACN vigente sulla base dei seguenti criteri:

- località con popolazione sparsa;
- distanza dai presidi ospedalieri;
- viabilità difficoltosa;
- particolari contesti ambientali (istituti penitenziari, etc.)

Per lo svolgimento di attività nelle zone individuate come disagiate spetta ai medici specialisti ambulatoriali, ai professionisti, un compenso aggiuntivo orario pari al 50% di quanto stabilito dagli artt. 43 e 44 Lett. A – quota oraria punto 1

ART. 45 Fondo indennità piena disponibilità

Ai sensi dell'art.45 dell'ACN vigente, al fine di incentivare gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti all'esclusività del rapporto di lavoro in ambito del SSN, è prevista una indennità di disponibilità, erogata come emolumento aggiuntivo alla quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attività libero professionale, anche in altra Regione, escluso quanto indicato all'art. 42 dell'ACN (libera professione intra-moenia).

L'indennità è corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali, veterinari ed ai professionisti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende USL.

Per la determinazione dell'importo aggiuntivo della quota oraria (comma 2, art. 45), viene costituito un Fondo annuo regionale stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda USL, in € 0,39/ora di attività svolte e retribuite relative all'anno solare precedente all'erogazione dell'indennità. Ai sensi dell'art. 45, comma 5, ogni anno la Regione determina la quota oraria che

viene assegnata dalle Aziende USL agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti aventi diritto.

Il Fondo annuo regionale viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico complessivamente attivate a livello regionale relative al precedente anno solare degli specialisti, veterinari e dei professionisti aventi titolo. La quota oraria è calcolata nel limite massimo di €8,60/ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda USL.

Ai sensi dell'art.45, comma 7, ai fini dell'erogazione, gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti devono presentare, entro il 15 gennaio di ogni anno, all'Azienda USL presso la quale sono incaricati, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro.

Si stabilisce che, per l'anno 2020, in considerazione che l'ACN è entrato in vigore dal 31/03/2020, le domande di esclusività del rapporto di lavoro sono accolte fino alla data del 30 ottobre 2020.

Ruolo del veterinario convenzionato:

Si richiama la valenza dei contenuti dell'art. 25 dell'ACN vigente. In particolare il medico veterinario concorre ad assicurare, nell'ambito delle attività distrettuali e territoriali del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, le attività istituzionali unitamente agli altri operatori sanitari.

Letto approvato e sottoscritto,
Perugia, 04/08/2022

La Parte Pubblica:

Direzione regionale Salute e Welfare

Firmato-----

La O.S.:

SUMAI

Firmato

Firmato